

D.M. 19 dicembre 1994

Disposizioni sulla limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione in conformità del programma di azione della CEE in materia ambientale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 771 del codice della navigazione come sostituito dall'art. 9 della *legge 13 maggio 1983, n. 213*, che introduce tra i documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico;

Visto l'art. 10 della suddetta *legge 13 maggio 1983, n. 213*, che dispone in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei veicoli, da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in conformità della normativa emanata in materia dalla Comunità economica europea;

Visto il *decreto ministeriale del 3 dicembre 1983* con cui è stata recepita la direttiva CEE n. 80/51 del 20 dicembre 1979, come modificata dalla successiva direttiva CEE n. 83/206 del 21 aprile 1983, in materia di limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1984;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461*, con cui si è provveduto al recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dalla predetta *legge 13 maggio 1983, n. 213*, e con particolare riguardo all'art. 18, che ha recepito i principi generali dell'allegato 16 «Protezione dell'ambiente»;

Vista la direttiva del Consiglio CEE 89/629 del 4 dicembre 1989 sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - seconda serie speciale - n. 6 del 22 gennaio 1990;

Attesa la necessità, in conformità del programma di azione della CEE in materia ambientale, di adottare misure idonee atte a ridurre il rumore causato dal traffico aereo;

Vista la *legge 19 febbraio 1992, n. 142*, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), con cui la suddetta direttiva CEE 89/629 è stata inserita nell'allegato D, contenente l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge;

Decretano:

1. 1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto non è più consentito l'impiego nel territorio della Repubblica italiana dei velivoli subsonici a reazione che siano immatricolati, dopo tale data, nel registro aeronautico nazionale o nei registri di un altro Stato membro dell'Unione europea, se non soddisfino a requisiti almeno pari a quelli previsti dalle norme dell'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 3 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, seconda edizione (1988), di cui all'allegato A.

2. Tale disposizione si applica anche ai velivoli dei quali, dopo la data predetta, venga ceduto il godimento in base a qualunque forma di contratto di locazione o di locazione finanziaria, nonché ai velivoli noleggiati, e di cui successivamente non si provveda all'immatricolazione nel registro aeronautico nazionale, o nei registri di iscrizione di un altro Stato membro dell'Unione europea.

2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano ai velivoli immatricolati nel Registro aeronautico nazionale alla data di cui all'art. 1, comma 1.

3. 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento atmosferico, acustico e delle industrie a rischio, può concedere deroghe a quanto stabilito nell'art. 1 a favore di:

a) velivoli di interesse storico;

b) velivoli che vanno a sostituire un equivalente numero di velivoli che sono andati perduti per cause accidentali, purché si dimostri che tale sostituzione non possa essere eseguita con un velivolo disponibile sul mercato conforme alle norme di cui all'art. 1 e sempre che si provveda all'immatricolazione dell'aereo sostitutivo entro un anno dalla perdita di cui sopra;

c) velivoli dotati di motore con coefficiente di by-pass superiore a due;

d) velivoli di cui un esercente di uno Stato membro dell'Unione europea abbia assunto, anteriormente al 1<sup>o</sup> novembre 1989, l'esercizio in virtù di contratti di locazione finanziaria, con o senza opzione finale di acquisto della proprietà da parte dell'utilizzatore, ancora vigenti e che, in tale contesto, sono stati immatricolati in un Paese terzo;

e) velivoli di cui un esercente di un Paese terzo abbia assunto la disponibilità in base a qualunque forma di contratto di locazione finanziaria e che per questo motivo siano stati temporaneamente cancellati dai registri di iscrizione di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento atmosferico, acustico e delle industrie a rischio, può altresì concedere deroghe, in ogni caso però con scadenza finale non successiva al 31 dicembre 1995, a favore di:

a) velivoli di cui è stata concessa in base a contratto la disponibilità a breve termine ad un esercente di un Paese terzo, purché questi dimostri che si tratta di una prassi corrente del settore e che altrimenti la propria attività verrebbe seriamente compromessa;

b) velivoli per la mancata utilizzazione dei quali l'esercente dimostri la comprovata impossibilità di proseguire la propria attività.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, informa, circa le deroghe concesse, le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'Unione europea.

5. 1. Le deroghe di cui agli articoli 3 e 4 sono efficaci nel territorio della Repubblica italiana anche se concesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea per i velivoli immatricolati nel rispettivo registro di iscrizione.

6. 1. Il presente decreto non si applica ai velivoli il cui peso massimo al decollo non superi 34.000 kg e che abbiano una capacità massima di 19 posti.

7. 1. Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 8 del decreto ministeriale in data 3 dicembre 1983 - Certificazione acustica dei velivoli - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1984.

*(Si omettono gli allegati)*